



STATUTO dell'Associazione a.p.s. "VEDANA"

Art.1 Costituzione, denominazione, sede, durata

1.1 Il 15 ottobre 2014 con il presente atto da tenere e valere ad ogni effetto di legge, in base all'articolo 18 della Costituzione Italiana, e con riferimento agli art. 36 e seguenti del Codice Civile ed al D.lgs. 460/97 ed alla L. 383/2000 che disciplinano le associazioni di promozione sociale è stata costituita l'Associazione di promozione sociale, in seguito nominata a.p.s.

L'associazione è insindacabile, apolitica, apartitica e aconfessionale, non pone alcuna restrizione sul colore, sul sesso, sulla religione, sul censo dei propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse;

1.2 L'associazione a.p.s. è senza scopo di lucro e non riconosciuta.
È stata nominata "VEDANA".

1.3 La sede dell'associazione è in via Primo Maggio 17, a Lecco.
La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice. La sede operativa delle singole attività istituzionali potrà non coincidere con la sede sociale e sarà decisa dal Consiglio Direttivo, in base alle esigenze, fra le strutture disponibili che posseggano i requisiti necessari.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione si estinguerà se l'insieme dei Soci Fondatori più i Soci Ordinari si ridurrà a meno di due. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 2 Scopi dell'associazione e attività

2.1 l'Associazione si propone di promuovere, valorizzare e diffondere nei più vasti strati della società civile tutte le attività sociali, culturali e formative utilizzando le pratiche delle discipline corporee e di benessere in generale con particolare riferimento alle attività psico-fisico-emotive, come yoga, meditazione, counseling, danza, teatro, trattamenti corporei, aggregazione.

Per il perseguimento di tale scopo l'Associazione si propone di :

a) divulgare la pratica, l'insegnamento, lo studio, la ricerca, lo sviluppo, l'approfondimento e l'applicazione di tutte le discipline occidentali e orientali che tendano al benessere ed all'equilibrio psico-fisico -emotivo dell'individuo, compresi tutti gli atti utili e tutte le attività accessorie per il raggiungimento dei tali scopi;

- b) organizzare seminari, conferenze, convegni e dibattiti, scambi nazionali ed internazionali, intesi come momento di valorizzazione, interscambio e arricchimento della conoscenza delle discipline per il benessere psico-fisico-emotivo;
- c) organizzare lezioni, corsi, laboratori, eventi, campus, master class, soggiorni e viaggi in Italia ed all'Estero, corsi tecnici e stage di aggiornamento a contenuto didattico- divulgativo destinati ai propri associati.
- d) favorire l'educazione nelle scuole tramite la divulgazione delle discipline e delle conoscenze che portano l'individuo allo stato di benessere psico-fisico-emotivo;
- e) pubblicare giornali periodici o libri, calendari, quaderni a stampa o telematici e altre pubblicazioni periodiche e non, produrre materiale audiovisivo, artistico, grafico e pacchetti multimediali;
- f) collaborare con mezzi mediatici;
- g) proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione e scambio di opinioni, dibattiti in nome di interessi sociali, culturali e di benessere assolvendo alla funzione sociale di maturità e crescita personale dell'individuo e della società nell'insieme;
- h) accedere, ove ritenga sia necessario, a contributi volontari pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- i) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso l'associazione dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- l) tutti i servizi potranno essere forniti sia direttamente, sia acquistando i servizi stessi da altre Associazioni, Enti, Società, professionisti, consulenti, medici, tecnici specializzati, ecc. Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche, religiose e lucrative.
- m) promuovere tutte le altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo dell'associazione.

Art.3 Patrimonio ed entrate

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- tutti i beni mobili ed immobili presenti e futuri di proprietà dell'Associazione stessa;
- quote versate dai Soci;
- qualsiasi provento derivante all'attività svolta dall'Associazione stessa;
- versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
- sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- proventi derivanti da attività commerciale, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione;

3.2 l'Associazione svolge la propria attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali in totale autonomia finanziaria rispetto agli associati e ad ogni altro ente, persona fisica, persona giuridica o realtà istituzionale con i quale si trovi eventualmente a collaborare;

3.4 le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita, possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci;

3.5 per adempiere al raggiungimento di tali scopi, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati;

3.6 la gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo, il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nella annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario;

3.7 gli utili, l'eventuale avanzo di gestione, i fondi, i proventi delle attività, le riserve e il capitale, non possono essere in nessun caso divisi, direttamente o indirettamente, tra gli associati, a qualsivoglia categoria essi appartengano. Dovranno essere destinati alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge;

Art.4 Soci dell'associazione. Diritti e doveri

4.1 il numero degli associati è illimitato. Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) soci Fondatori: coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e hanno firmato l'atto costitutivo;

b) soci Ordinari: tutti coloro che fanno regolare domanda di ammissione per partecipare alla vita sociale dell'Associazione;

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la creazione di altre categorie di soci per motivi specifici o scopi promozionali;

4.2 l'adesione dei soci ordinari all'Associazione è libera e aperta per tutti i cittadini senza discriminazione sociale, religiosa, sessuale, politica o razziale. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di dividerne gli scopi sociali. Per i minorenni è necessario il consenso di un genitore;

4.3 l'adesione dei soci ordinari all'associazione comporta:

a) la piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e dei regolamenti;

b) il pagamento della tessera associativa e delle quote periodiche per le varie attività e i servizi sociali;

c) il diritto di partecipare alle assemblee e il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto, nonché per l'elezione ad ogni

carica;

d) la qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi che l'Associazione mette a disposizione;

e) ogni socio può proporsi per lo svolgimento a titolo gratuito di attività istituzionali a favore di altri soci o dell'Associazione; in ogni caso la prestazione potrà essere svolta ed eventualmente retribuita solo a seguito di delibera del Consiglio Direttivo;

f) il socio può recedere dall'Associazione, senza diritto ad alcun compenso, rimborso od indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

4.4 la richiesta di adesione viene accolta previo rilascio della tessera associativa, versando anticipatamente la quota stabilita. La durata della qualifica di associato è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

4.5 l'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali;

4.6 la richiesta di adesione all'Associazione deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo recando la dichiarazione di condivisione delle finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti;

4.7 il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari) ; in assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego;

4.8 il versamento della quota associativa:

non è rivalutabile né ripetibile in alcun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione.

4.9. decadenza dei soci:

la qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;

b) per morosità nel pagamento delle quote sociali, senza giustificato motivo;

c) per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con i fini dell'Associazione.

L'esclusione è di competenza del Consiglio Direttivo che decide, previa audizione dell'interessato, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri

Art 5. Organi dall'associazione

5.1 Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente del Consiglio Direttivo

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

a) l'Assemblea

- l'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa;
- l'assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno (entro il 31 di dicembre) per l'approvazione del bilancio annuale, per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario dell'esercizio precedente e per definire le linee programmatiche per l'anno successivo;
- l'assemblea provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- l'assemblea delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, e approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento di queste;
- l'assemblea delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- l'assemblea delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto;
- l'assemblea delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- l'assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti degli Aderenti o della maggioranza dei Consiglieri;
- la convocazione è fatta mediante affissione nella sede legale dell'avviso di convocazione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, o/e mediante avviso pubblicato sull'albo sociale - costituito su apposito sito accessibile via Internet - almeno dieci giorni prima dello svolgimento della stessa;
- l'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri;
- in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti;

b) Il Consiglio Direttivo

- il Consiglio Direttivo è composto da non meno di tre e non più di ventun consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e integrabili per cooptazione;
- i consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, la loro carica dura tre anni e sono successivamente rieleggibili;
- dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione;

- al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- b1. gestire l'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b2. redigere annualmente un rendiconto economico-finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b3. stabilire gli importi delle quote associative e delle quote contributive dovute da parte degli associati, che potranno essere differenziate in ragione delle diverse categorie di Soci e di soggetti affiliati;
- b4. stabilire eventuali servizi da offrire agli associati e ai soggetti affiliati, nonché l'ammontare dei versamenti aggiuntivi per la realizzazione di tali attività, stabilendone anche i termini e le modalità di pagamento;

- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri;

- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri;

- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

c) Il Presidente

- al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio;

- il Presidente ha il potere di firma dell'Associazione;

- al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;

Art.6 I Libri dell'Associazione

6.1 oltre ai libri prescritti dalla legge e dalle norme fiscali, l'Associazione tiene i seguenti libri associativi:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali dell'Assemblea Generale dei Soci;
- il libro degli inventari;

6.2 i libri sopra elencati potranno essere depositati o presso la sede istituzionale o presso altra sede deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art.7 Bilancio

7.1 gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio;

7.2 entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

7.3 gli utili o gli avanzi saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali

e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.8 Scioglimento

8.1 lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con la presenza dei tre quarti degli associati e votazione a maggioranza;

8.2 in caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe.

Art. 9 Modifiche allo Statuto

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione può dotarsi anche di regolamenti interni, predisposti e approvati dal Consiglio Direttivo e aventi effetto immediato, che verranno sottoposti a ratifica alla prima Assemblea.

Art.10 Legge applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile, nonché le norme e le Leggi vigenti che regolano le organizzazioni non lucrative, l'associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero.

Letto, confermato e sottoscritto in doppio originale

Egle Pozar nata in Lituania il 25.06.1973

CF PZRGLE73H65Z146U

CI AC 3807087

via Primo Maggio 17, Lecco 23900

Anna Menegazzo nata a Mandello il 31.12.1991

CF MNGNNA91T71E507A

CI AT 0608715

via Zelioli 38, Mandello del Lario 23826

Iryna Lapatko nata in Bielorussia il 14.03. 1967

CF LPTRYN67C54Z139V

CI AU 4249953

via Poncione 7, Lecco 23900